

Codice A1604B

D.D. 21 luglio 2020, n. 353

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili - denominati Campaccio e Riale - ubicati nel Comune di Piode (VC), gestiti dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO DD 353/A1604B/2020

DEL 21/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili - denominati Campaccio e Riale - ubicati nel Comune di Piode (VC), gestiti dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 17 febbraio 2020, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili denominati *Campaccio* e *Riale*, ubicati nel Comune di Piode (VC), gestiti dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il Comune di Piode e con il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 8 giugno 2020 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi di cui sopra ubicati, rispettivamente, nella particella catastale n. 287 del foglio di mappa n. 3 (*Campaccio*) e nella particella catastale n. 23 del foglio di mappa n. 8 (*Riale*), censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Piode.

I due pozzi sono ubicati in prossimità del fiume Sesia, in ambiente prettamente montano, in una porzione di fondovalle caratterizzato da un'ampiezza variabile e racchiusa dal circostante substrato roccioso; tale situazione morfologica condiziona notevolmente le caratteristiche idrogeologiche locali, che si sviluppano nei sistemi acquiferi di fondovalle, costituiti da depositi alluvionali. Le due opere di presa risultano pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dai due pozzi è riconosciuto al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. in

forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo n. 3 di repertorio, sottoscritto in data 1 ottobre 2014 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 35 del 14 gennaio 2015 (pozzo *Campaccio*: portata massima pari a 3 l/s, portata media pari a 2 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 63.072 metri cubi; pozzo *Riale*: portata massima pari a 2 l/s, portata media pari a 1,2684 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 40.000 metri cubi).

Il pozzo *Campaccio* si trova in sponda idrografica destra, ad una quota di 753 metri s.l.m., su di una porzione pianeggiante di territorio a vocazione prettamente montana agricola, in corrispondenza della confluenza del torrente Sorba nel fiume Sesia; l'opera di presa è stata realizzata nel 2001, è profonda 30,00 metri dal piano-campagna e filtra tra -22,00 e -28,00 metri.

La testa-pozzo è contenuta in una struttura interrata rettangolare in cemento armato, debitamente sigillata, a cui si accede tramite una scala laterale, da cui parte la tubazione di collegamento che porta l'acqua emunta alla vasca di carico esterna al pozzo, ubicata a quota 993 metri circa s.l.m.. Il manufatto di servizio interrato è a sua volta protetto da una porta in metallo con chiusura a lucchetto; il contaltri meccanico non è presente sulla testa-pozzo, ma è posizionato in prossimità della vasca di carico, al di fuori del manufatto di servizio. Il pozzo eroga una portata massima, con saracinesca tutta aperta, pari a 3 l/s.

Dal punto di vista geologico, la morfologia evolutiva più recente è di origine fluviale, fluvio-glaciale e glaciale impostata su di un basamento roccioso di origine metamorfica, parzialmente inciso e presente a modesta profondità; la falda superficiale è di tipo libero e contenuta nei depositi alluvionali sia antichi sia recenti e la sua estensione areale risulta condizionata, al di fuori della piana alluvionale, dall'andamento del basamento roccioso. In relazione a ciò, la direzione del flusso idrico sotterraneo principale segue l'asta del fiume Sesia fino a circa 500 metri a valle del ponte delle Quare, per poi allargarsi ed interessare entrambi i paleoalvei individuabili sulle due sponde e ritornare, infine, in un flusso unico poco a monte del ponte di Piode. Irrisoria in tale ambito risulta invece la componente del flusso relativa alla presenza del torrente Sorba; infatti fino a poche decine di metri dal pozzo, l'alveo del torrente risulta essere in roccia e quindi il deflusso idrico ad esso associato è in gran parte superficiale e non interferisce con il pozzo.

Il pozzo *Riale*, invece, è ubicato in un contesto di conoide alluvionale recente, tendenzialmente inattivo, in una porzione di territorio in parte urbanizzata e in parte a vocazione montana boschiva, in sponda idrografica sinistra del rio Riale, ad una quota di 742 metri s.l.m.; il pozzo risale al 1994 e le informazioni relative all'opera sono scarse, in quanto non è presente la documentazione di completamento. Dalla stratigrafia si evince, tuttavia, che la perforazione ha raggiunto il basamento roccioso alla profondità di -15,00 metri dal piano-campagna, attraversando depositi incoerenti di origine alluvionale, a granulometria grossolana; dai dati disponibili si deduce che non vi sono orizzonti a granulometria fine tali da essere considerati come orizzonti confinanti e, pertanto, il pozzo emunge acqua da una falda superficiale di tipo libero contenuta nei depositi alluvionali. Non avendo a disposizione dati inerenti il completamento dell'opera si considera, come lunghezza del tratto filtrato, l'orizzonte a granulometria grossolana di 8,00 metri, dato che il valore del livello statico si stabilizza, mediamente, ad una profondità di 7,45 metri dal piano-campagna.

La testa-pozzo è contenuta in una struttura interrata rettangolare in elementi prefabbricati, debitamente sigillata, a cui si accede tramite una scala laterale in cemento armato, da cui parte la tubazione di collegamento che porta l'acqua emunta alla vasca di carico esterna al pozzo; il contaltri meccanico è presente sulla testa-pozzo. Il pozzo, con saracinesca tutta aperta, eroga una portata massima di 2,85 l/s, verificata al contatore presente sulla testa del pozzo e utilizzata per l'elaborazione delle zone di rispetto.

Dal punto di vista geologico, anche in questo caso, la morfologia evolutiva più recente è di origine fluviale, fluvio-glaciale e glaciale impostata su di un basamento roccioso parzialmente inciso e poco profondo. Il pozzo è posto ad una decina di metri di distanza dalla scarpata sul torrente Riale; data

la vicinanza è molto probabile che le acque emunte siano principalmente legate ai depositi di conoide alluvionale e, in secondo luogo, ai depositi alluvionali antichi e glaciali consolidati, ma di limitata estensione fino ad un massimo di circa 80 metri verso monte, dove l'alveo del torrente è completamente in roccia; i versanti, inoltre, limitano ulteriormente l'afflusso di acqua. Non avendo a disposizione alcun altro dato di tipo piezometrico, in relazione alle evidenze morfologiche/topografiche e geologiche, la direzione presunta di flusso sotterraneo (limitatamente ai depositi alluvionali) è quella relativa al solco vallivo del torrente Riale (Sud-Nord).

Le aree di salvaguardia sono state determinate analizzando i risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di modelli analitici in funzione dei diversi contesti geo-morfologici in cui sono ubicate le due captazioni e le portate massime estraibili - pari a 3 l/s per il pozzo *Campaccio* e a 2,85 l/s per il pozzo *Riale* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati e considerando, cautelativamente, l'involuppo delle isocrone delle zone di rispetto ristrette e allargate calcolate con un range angolare complessivo di 30°.

Le proposte che ne sono derivate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zone di rispetto ristrette, di forma sub-circolare, dimensionate sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentate dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° per ciascun pozzo;
- zone di rispetto allargate, di forma sub-ellittica, dimensionate sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentate dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° per ciascun pozzo.

Le zone di rispetto, ristrette e allargate, racchiudono porzioni di territorio prevalentemente ad uso agricolo e in discreta parte ad uso residenziale, nei quali sono pertanto presenti le normali infrastrutture di servizio oltre alla normale viabilità di collegamento.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *"TAVOLA 7 - ELABORAZIONE FASCE DI RISPETTO POZZO CAMPACCIO - Comune di Piode (Vc) - FOGLIO 3 - mappale 287 - SCALA 1:2.000"*;
- *"TAVOLA 9 - ELABORAZIONE FASCE DI RISPETTO POZZO RIALE - Comune di Piode (Vc) - FOGLIO 8 - mappale 23 - SCALA 1:2.000"*;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Piode (VC) che, con nota del Sindaco, in data 14 aprile 2020, ha espresso parere favorevole alle definizioni presentate.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 14 aprile 2020, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., le proposte di definizione presentate, ottenute attraverso l'utilizzo di metodologie modellistiche considerando, cautelativamente, l'involuppo delle isocrone delle zone di rispetto ristrette e allargate calcolate con un range angolare complessivo di 30°. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio ricadenti all'interno delle aree effettuata dal Proponente, ritenendo non vi siano specifici elementi ostativi all'approvazione delle proposte di ridefinizione delle aree di salvaguardia stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 4 giugno 2020, ha considerato condivisibili le ridefinizioni delle aree di salvaguardia proposte per i pozzi potabili *Campaccio* e *Riale*, a servizio dell'acquedotto del

Comune di Piode (VC).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, dai contenuti della quale emerge che - dalle analisi dei profili pedologici relative ai due pozzi in esame - i suoli delle zone di rispetto, ristrette ed allargate, ricadono nella Classe 1, in quanto si è in presenza di una vulnerabilità intrinseca degli acquiferi elevata associata ad una capacità protettiva dei suoli moderatamente bassa. A seguito di tale valutazione si segnala la massima suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui riferirsi per quantificare l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

I terreni appartenenti alla Classe 1 sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra le zone di rispetto ristrette e le zone di rispetto allargate; come si evince dalla documentazione presentata, negli areali interessati risulta essere prevalente la presenza di pascoli, pascoli arborati, prati stabili e prato pascoli, nonché di superficie boscate. Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 18 giugno 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che i due pozzi potabili - denominati *Campaccio* e *Riale* - ubicati nel Comune di Piode (VC), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestiti dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente

dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile e non ancora delimitate, recintate, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere puliti i territori al fine di conservare la naturalità dei fondovalle sottesi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade secondarie che attraversano le aree di salvaguardia;
- la presenza di aree residenziali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue e di scarichi di natura civile negli edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo *Riale* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle zone di rispetto dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile negli edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle zone di rispetto dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose degli edifici; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti nelle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 35 del 14 gennaio 2015 con la quale Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo n. 3 di repertorio, sottoscritto in data 1 ottobre 2014 e con il quale riconosce al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dai pozzi denominati *Campaccio* e *Riale*, ubicati nel Comune di Piode;

vista la nota del Sindaco del Comune di Piode (VC), in data 14 aprile 2020 - prot. n. 445;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 14 aprile 2020;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 4 giugno 2020 - prot. n. 00 34407;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 8 giugno 2020 - prot. n. 987, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di

concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

a. Le aree di salvaguardia dei due pozzi potabili - denominati *Campaccio* e *Riale* - ubicati nel Comune di Piode (VC), gestiti dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- "TAVOLA 7 - ELABORAZIONE FASCE DI RISPETTO POZZO CAMPACCIO - Comune di Piode (Vc) - FOGLIO 3 - mappale 287 - SCALA 1:2.000";
- "TAVOLA 9 - ELABORAZIONE FASCE DI RISPETTO POZZO RIALE - Comune di Piode (Vc) - FOGLIO 8 - mappale 23 - SCALA 1:2.000";

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b. Le definizioni delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento sono strettamente dimensionate al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 3 l/s per il pozzo *Campaccio* e a 2,85 l/s per il pozzo *Riale* - portate derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.

c. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano le aree di salvaguardia de pozzi *Campaccio* e *Riale*, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il

pascolamento degli animali e l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, mentre nelle zone di rispetto allargate è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002, e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro.

Le concimazioni *fosfatiche* e *potassiche* dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen ovvero 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il *potassio*, 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree di salvaguardia è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" ed in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Piode (VC) - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:


- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile e non ancora delimitate, recintate, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo *Riale* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Piode - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela dei punti di presa e per modificare in aumento il valore di portata massima estraibile dal pozzo *Riale*;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Piode, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei fondovalle sottesi dalle due captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade secondarie che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - la presenza di aree residenziali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue e di scarichi di natura civile negli edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle zone di rispetto dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile negli edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle zone di rispetto dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose degli edifici; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



ZRA	M	M	
365gg	A	45,60	253,80
	B	158,40	189,80
	C	170,00	144,60
	D	166,60	104,60
	E	156,00	75,80
	F	141,80	48,60
	G	124,60	19,80
	H	110,60	0,00
	I	92,20	-17,20
	L	66,00	-34,00
	A'	-7,80	-44,00
	B'	-75,80	233,00
	C'	-105,80	194,00
	D'	-115,80	156,00
	E'	-118,80	124,80
	F'	-111,60	93,00
	G'	-104,40	60,40
	H'	-99,40	36,40
	I'	-89,80	15,60
	L'	-71,60	-10,40


ZRR	M	M	
60 gg	M	13,4	71,6
	N	59,8	30,6
	P	61,2	7,8
	Q	54,6	-9,6
	R	34,8	-28,2
	M'	-6,2	-35,4
	N'	-42,8	49,4
	P'	-51,2	28,2
	Q'	-50	-8,6
	R'	-39,8	-15,2

FOGLIO 3	ASSOLUTA	PROPARTE	TUTTO	ZRR	PROPARTE	TUTTO	ZRA	PROPARTE	TUTTO
			284	285		83	284		57
		286	287		85	286		77	80
					116			78	81
					117			83	82
					118			85	84
					120			86	85
								89	87
								93	88
								115	210
								116	212
								117	213
								118	
								120	
								264	
								274	
								275	
								281	
								597	

●	Ubicazione pozzo CAMPACCIO	●	ZONA DI TUTELA ASSOLUTA Z.T.A. (r = 10 metri)
$\alpha = 10^\circ$	Angolo dell'asse X rispetto a Nord	○	ZONA DI RISPETTO RISTRETTA Z.R.R. Isocrona 60 giorni
→	Direzione media del flusso della falda	○	ZONADI RISPETTO ALLARGATA Z.R.A. Isocrona 365 giorni
+	Assi X e Y con centro 0:0 coincidente con il pozzo e con asse X parallelo alla direzione di flusso medio della falda e verso contrario ed asse Y perpendicolare a quest'ultimo		
+	Assi coordinate geografiche N-S		

CLAUDIO VIVIANI

TAVOLA 7
 ELABORAZIONE FASCE DI RISPETTO
 POZZO CAMPACCIO
 Comune di Piode (Vc)
 Dott. Geol. C. Viviani
 Geologia & Ambiente Via del Moro nr. 59
 Oleggio (No) - tel. 0321998824



- Ubicazione pozzo RIALE
- ➔ Direzione media del flusso della falda e relativo fronte alimentazione
- Xo: Punto di stagnazione
- Assi X e Y con centro 0:0 coincidente con il pozzo e con asse X parallelo alla direzione di flusso medio della falda e verso contrario ed asse Y perpendicolare a quest'ultimo. Assi coincidenti con coordinate N-S
- ZONA DI TUTELA ASSOLUTA Z.T.A. (r = 10 metri)
- ZONA DI RISPETTO RISTRETTA Z.R.R. Isocrona 60 giorni (iniluppo direzioni 90° +/- 15°)
- ZONA DI RISPETTO ALLARGATA Z.R.A. Isocrona 365 giorni (iniluppo direzioni 90° +/- 15°)

FOGLIO 6	ASSOLUTA		ZRR		ZRA	
	PROPARTE	TUTTO	PROPARTE	TUTTO	PROPARTE	TUTTO
			397		395	610
			401		396	660 ex 649
			402		397	661 ex 649
			440		399	662 ex 649
					401	H chiesa
					402	
					405	
					409	
					417	
					436	
					440	
					458	
					607	
					608	
						611

FOGLIO 8	ASSOLUTA		ZRR		ZRA	
	PROPARTE	TUTTO	PROPARTE	TUTTO	PROPARTE	TUTTO
	23		19	22	17	180
	24		20	29	19	262
	25		21	250	20	263
	26		23	253	21	266
	251		24		30	270
			25		31	271
			26		37	373
			27		38	405
			28		39	
			30		164	
			31		165	
			37		170	
			173		171	
			174		172	
			251		173	
			252		174	
			270		175	
			271		178	

ZRA 365gg	A	M	M	ZRR 60 gg	I	M	M
	B	114,20	51,40		G	42,2	27
	C	124,80	0,00		H	49,4	0
	D	113,80	-48,40		I'	0	51
	E	85,20	-90,20		G'	-42,2	25
	F	0,00	-122,80		H'	-49,4	0
	A'	-99,40	78,60				
	B'	-114,40	50,80				
	C'	-124,20	0,00				
	D'	-114,00	-49,20				
	E'	-84,60	-89,80				
	X0	0,00	59,60				

N
FOGLIO 8
mappale 23
SCALA 1:2000



TAVOLA 9
ELABORAZIONE FASCE DI RISPETTO
POZZO RIALE
Comune di Piode (Vc)
Dott. Geol. C. Viviani
Geologia & Ambiente Via del Moro nr. 59
Oleggio (No) - tel. 0321998824